

## L'ANALISI

Ivo  
Caraccioli*Documenti in cerca di nuova attenuante*

**U**n'importante modifica della manovra al settore penal-tributario riguarda le fattispecie inerenti a fatture false e altri documenti equiparati: viene soppressa la circostanza attenuante (con forte diminuzione di pena) nel caso l'ammontare complessivo delle fatture stesse sia inferiore a 154.937,07 euro. Anche in questo caso si applica, infatti, la pena-base prevista sia per chi emette (articolo 8, decreto legislativo 74/2000) sia per chi utilizza (articolo 2) le fatture (reclusione da un anno a sei mesi a sei anni).

Non va dimenticato che i reati in materia di fatture, a differenza di tutti gli altri, non prevedono soglia di punibilità, e quindi, al limite, anche una fattura falsa di un euro diventa punibile e d'ora in avanti, con la severa pena-base ricordata. Si può, dunque, serenamente affermare che le fatture false "scottano". Decideranno i giudici se, nei casi di importi lievi, sia applicabile la circostanza attenuante dell'articolo 62 n. 4 del Codice penale (diminuzione fino a un terzo): la soluzione del quesito dipende dal fatto di poter catalogare i reati tributari fra quelli «che comunque offendono il patrimonio» (in questo caso dello Stato).

L'estremo rigore sulle fatture false va collegato con le oscillazioni giurisprudenziali.

Si discute, per esempio, se rientri nell'articolo 2 la falsificazione delle carte-carburante. La Corte di cassazione ha risposto positivamente, ritenendo che la fattispecie abbracci anche le ipotesi di falsità materiali (contraffazione e alterazione del documento) e non solo quelle di falsità ideologica (documento a contenuto non veridico), onde evitare che il diffuso auto-confezionamento di fatture false ricada sotto l'articolo 3, per il quale opera la soglia di punibilità. Un punto sembra, peraltro, acquisito, e cioè che, nel caso di fatture "passive" solo soggettivamente false (costo realmente sostenuto, ma fatturato da soggetto diverso da quello che ha ceduto il bene o effettuato la prestazione) risulti punibile solo l'emittente e non l'utilizzatore (che non ha agito «al fine di evadere»). E questo perché, in base all'articolo 9 del decreto, non è più configurabile il concorso tra emittente e utilizzatore. L'utilizzazione o emissione di fatture (o altri documenti) per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti produrrà, quindi, d'ora in avanti effetti sanzionatori devastanti. Alla giurisprudenza e agli interpreti il compito di risolvere i molti problemi interpretativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA